

[editoriale]



Cultura, ambiente e paesaggio

Il secondo numero dei Quaderni della laguna è dedicato al paesaggio e all'ambiente, che molti ritengono essere stati considerati fattori messi in disparte rispetto alle scelte tecnico costruttive delle opere a difesa delle maree (il Mose) e alle molte attività realizzate dal Consorzio Venezia Nuova; fattori che l'Europa ci ricorda, invece, essere elementi da prendere in seria considerazione rispetto alla salvaguardia della laguna di Venezia nel suo complesso. Paradossalmente anche la sostituzione del Magistrato alle Acque con un generico Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche si muove, forse inconsapevolmente, in un'ottica del tutto simile a quella del Consorzio Venezia Nuova prima del Commissariamento... Per contro il piano di salvaguardia della laguna è fermo da molti anni e il piano morfologico, una sorta di piano regolatore sulle attività compatibili in un'area lagunare, trova difficoltà a prendere vita. Analoghe lungaggini frenano l'adeguamento alle regole europee della disciplina sulla movimentazione dei sedimenti lagunari.

Nelle democrazie esistono tuttavia sempre e comunque la trasparenza, la conoscenza e il dibattito che se ben usati consentono, sia pure in maniera talvolta sommaria e disarticolata, di affrontare e risolvere problemi reali: mettere sul tappeto scelte e progetti è attività faticosa, ma alla fine un risultato vantaggioso arriva. La scelta di Roberto Linetti di presentare, con l'ausilio dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia Iuav, le opere visibili connesse agli impianti del Mose si è mossa in questa direzione: ha dato vita a un dibattito che, seppure complici la realizzazione di alcuni progetti da lungo tempo avviati, può riconciliare vecchie ferite e riaprire il discorso sulla salvaguardia della laguna nel suo complesso, gestione del Mose compresa. La realtà è che i temi dell'ambiente e del paesaggio scontano

¹ M.S. Giannini, "Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1973, 1, 15 e ss.

una scarsa chiarezza sulla loro valenza istituzionale e mostrano, proprio nel loro essere utilizzati da coloro che intendono "proteggerli", forti contraddizioni e luoghi comuni, che spesso li accomunano in un poco razionale "NO".

L'ambiente. *Nel noto studio del 1973 sulla nozione di ambiente e dei suoi aspetti giuridici, Massimo Severo Giannini osservava come il concetto includesse beni di varia appartenenza e di diversa utilizzazione, sottoposti a regimi giuridici distinti, ciascuno regolato da una propria disciplina¹. La nozione di ambiente, dal punto di vista giuridico, poteva essere assunta in una triplice accezione: a) con riferimento alla normativa e dimensione naturalistica, in aderenza anche alla considerazione costituzionale del paesaggio, espressa nell'articolo 9 della Costituzione; b) in senso spaziale, in riferimento alla normativa a protezione delle risorse ambientali dal degrado conseguente agli inquinamenti e altri inconvenienti dovuti in larga parte alle attività antropiche; c) in un contesto urbanistico, in riferimento all'assetto e alla gestione del territorio. Se a tale articolazione semantica aggiungiamo i temi dei cambiamenti climatici e della biodiversità si comprende come il tema ambiente finisce per rendere plausibile qualsivoglia tipo di approccio. L'atteggiamento di Donald Trump finisce paradossalmente per trovare in tale contesto un'altrettanta irragionevole giustificazione.*

Il paesaggio. *Per lungo tempo la prassi amministrativa e giurisdizionale ha collegato, sulla scorta della legge Bottai del 1939, la cura del paesaggio alla tutela delle bellezze panoramiche e dei giardini. La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata dagli Stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000, ha definitivamente messo da parte tale approccio: la Convenzione è infatti il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme; si applica a tutto il territorio: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati.*

C'è a questo punto l'opportunità di recuperare un'esperienza tutta italiana del dopoguerra, espressa nei principi fondamentali della Costituzione del 1948, con la formula dell'articolo 9: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Ma perché, proprio nei principi fondamentali dove si parla di democrazia, dei diritti dell'uomo, dell'eguaglianza, di libertà religiosa, si inserisce una norma così secca sulla tutela del paesaggio (le bellezze naturali!) e la cultura? Forse la ragione va ricercata anch'essa in un problema di fondo.

L'uomo e il potere che esso esprime intendono - per natura, per storia, per le tristi vicende delle guerre e delle conquiste - marcare con le loro opere i territori di cui diventano padroni: lasciare il segno, costi quel che costi. Anche le religioni, purtroppo, spesso esprimono questa vocazione iconoclasta. Il principio della Costituzione repubblicana non esclude il cambiamento, ma impone, come elemento delle libertà costituzionalmente garantite, che si rispetti il paesaggio esistente, quella cultura che gli uomini che ci hanno preceduto hanno faticosamente creato e che si presenta a noi come elemento di continuità nella vita di ogni giorno. In termini semplici, il paesaggio della laguna di Venezia sono gli uomini che l'hanno creato e oggi ci vivono ...

*Non esistono, né sono codificati i principi che regolano l'equilibrio delle difficili scelte politiche tra cambiamento e continuità; esistono invece delle regole di esperienza: **il rispetto** per ciò che altri prima di noi hanno prodotto (la cultura dei luoghi²); **la conoscenza**, per non mettere le mani su qualcosa di cui si conosce poco; **la trasparenza** nelle attività e nei progetti che riguardano tutti. Il dibattito che ne segue è la sostanza della democrazia.*

Il numero dei Quaderni della laguna, per quel poco che si è potuto fare, è dedicato a questi obiettivi.

² I latini parlavano del "Genius loci". Il Genius loci è un'entità naturale e soprannaturale legata a un luogo e oggetto di culto nella religione romana. Tale associazione tra Genius e luogo fisico si originò forse dall'assimilazione del Genius con i Lari a partire dall'età augustea. Secondo Servio, infatti *nullus locus sine Genio* (nessun luogo è senza un Genius) (Commento all'Eneide, 5, 95), Wikipedia

Il direttore